

CONTRATTO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni e delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti"¹ del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica	BG (Suisse) Private Bank SA (società anonima)
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Banca Generali S.p.a.
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	La Banca è stata autorizzata alla prestazione dei propri servizi Bancari in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) con delibera numero 176/2024 del 21/05/2024.
Numero d'ordine al Registro di Commercio del cantone Ticino (Svizzera)	CHE-191.610.836
Sede legale	Piazza Riforma 3, 6900 Lugano (Svizzera)
Sistema di garanzia cui la Banca aderisce	esisuisse
Sito internet	www.bgsuissebank.ch
Recapiti telefonici della Banca	Telefono: + 41 58 211 01 00
Indirizzo di posta elettronica	legal@bgsuissebank.ch
Capitale Sociale:	60'000'000.00 Franchi Svizzeri

Indirizzo del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

BG (Suisse) Private Bank SA
Piazza della Riforma 3
6900 Lugano

Che cos'è il deposito

In base al contratto di Deposito la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziarie titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.), metalli preziosi e altri oggetti di valore.

In particolare, la Banca mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura l'incasso degli interessi, dei dividendi, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Rischi tipici

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto dei dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il titolare del conto osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Va altresì tenuta presente la rischiosità riconnessa alle caratteristiche dei singoli titoli e strumenti finanziari che sono immessi nel deposito.

¹La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile.

Condizioni economiche

Tutte le spese si intendono per operazione e con liquidazione immediata ove non diversamente specificato. La commissione all-inclusive comprende tutti i costi di tenuta conto e di custodia e amministrazione titoli.

Condizione Specifica	Commissione all-inclusive	Cosa comprende
Relazioni nelle quali sia prevista la "Procura Amministrativa" in favore di Banca Generali SpA	0.25%	Oltre a quanto indicato nelle tabelle sottostanti, la commissione all-inclusive comprende anche le spese di "Custodia e Amministrazione titoli"

		Voce di costo	Condizioni
SPESE FISSE	Apertura rapporto	Spese per l'apertura del conto (deposito)	Comprese
		Spese di chiusura conto (deposito)	750 CHF
	Spese di amministrazione	Spese di custodia e amministrazione titoli comprensive delle operazioni di corporate action, accrediti di cedole e dividendi	Comprese
		Spese di bollo <i>Sono previste esenzioni regolate dalla Legge cantonale sull'imposta di bollo</i>	10 CHF
	Operatività	Trasferimento titoli presso un deposito BG (Suisse) Private Bank SA	Compreso
		Trasferimento titoli presso altre Banche	75 CHF per titolo
		Accrediti di cedole e dividendi	Compresi
		Ticket Fee (Applicata su ogni operazione di Settlement e Sottoscrizione/Rimborso Fondi o Sicav)	6 EUR per ogni operazione
		Operazioni di aumento di corporate action	Compreso

Altre condizioni

Per la trasmissione delle informazioni relative alle corporate actions, ai diritti di voto ed alle convocazioni delle Assemblee generali, la Banca, se del caso, si riserva di ricorrere a fornitori terzi, domiciliati in Svizzera o all'estero, facenti o meno parte del Gruppo.

Recesso

Il Cliente può interrompere in qualsiasi momento la relazione d'affari, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto, mediante lettera raccomandata R/R. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta.

La Banca può interrompere la relazione d'affari e, in particolare, revocare i crediti promessi, accordati o utilizzati, salvo convenzioni contrarie pattuite per iscritto, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (preventivamente accettato dal Cliente). In questo caso il rimborso di ogni credito sarà esigibile nel momento in cui il recesso diverrà efficace. La Banca ha il diritto di interrompere con effetto immediato la relazione d'affari allorquando sussista una giusta causa. In tale ipotesi, la Banca potrà esigere immediatamente il rimborso dei crediti concessi al Cliente Consumatore. Quali giuste cause che giustificano il recesso con effetto immediato da parte della Banca, vengono citate, a mero titolo esemplificativo, l'insolvenza del Cliente, la diminuzione per fatto proprio del Cliente delle garanzie date alla Banca o la mancata prestazione di quelle promesse in relazione alla prestazione dei servizi prestati dalla Banca, elevazione di protesto o dichiarazione equivalente della "stanza di compensazione" nei confronti del Cliente; emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Cliente; provvedimento di sequestro civile e/o penale nei confronti del Cliente; provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti del Cliente; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare nei confronti del Cliente; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria nei confronti del Cliente; cessione di beni del Cliente ai creditori.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo della sede di Piazza Riforma 3, 6900 Lugano (Svizzera) che risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui sopra, prima di rivolgersi al giudice può rivolgersi a:

- **l'Ombudsman delle banche svizzere;** oppure
- **l'"Arbitro Bancario Finanziario"** per risolvere in via stragiudiziale la controversia.

A. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Ombudsman delle banche svizzere

Che cosa è l'Ombudsman delle banche svizzere

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e di mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami presentati da parte di Clienti contro una Banca con sede in Svizzera.

L'Ombudsman è neutrale. Può informare in modo competente e fungere da mediatore indipendente. Ciò permette di evitare procedimenti giudiziari costosi che possono durare anni.

L'Ombudsman non è un tribunale statale, ma promuove la discussione tra le parti e sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante, le parti possono decidere liberamente se accettare la proposta o intraprendere altri passi come per esempio adire le vie legali. La procedura di mediazione è offerta ai Clienti gratuitamente. L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione e contatta la Banca unicamente con l'accordo del Cliente.

Procedura

Il Cliente deve preventivamente inoltrare il suo reclamo alla Banca, chiedendo una presa di posizione scritta. Se la risposta fornita dalla Banca non dovesse soddisfarlo, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman per telefono o per iscritto. La maggior parte dei Clienti chiede per prima consiglio per telefono. La maggior parte delle richieste rivolte all'Ombudsman si risolve in modo diretto con il chiarimento della situazione e del comportamento tenuto. Per casi più complessi, il Cliente deve inoltrare il suo dossier all'Ombudsman. Nella maggior parte dei casi, l'Ombudsman chiede alla Banca una presa di posizione supplementare, allo scopo di farsi un giudizio possibilmente completo ed obiettivo.

Il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman, se può rispondere in modo affermativo alle seguenti domande:

- La mia Banca è in Svizzera?
- Posso far valere un danno concreto?
- Nel mio caso nessuna autorità è già operante?

La richiesta scritta del Cliente deve contenere le seguenti informazioni:

- esposizione comprensibile dei fatti, del problema e delle lamentele del Cliente;
- copie (non originali) di documenti importanti (contratti, corrispondenza con la Banca, giustificativi);
- descrizione esatta delle pretese del Cliente verso la Banca (indicazione di cosa vuole ottenere il Cliente dalla Banca);
- esposizione dei motivi; nel limite del possibile, la base di calcolo del danno economico);
- l'esplicita dichiarazione del Cliente che la Banca è autorizzata a dare informazioni all'Ombudsman (il modello dell'autorizzazione è scaricabile al seguente indirizzo: <http://www.bankingombudsman.ch/it/ricieste/>)

Per arrivare ad una proposta di soluzione, l'Ombudsman può intraprendere tutto quello che ritiene utile per farsi una libera e propria opinione. A questo scopo può anche chiedere ad una Banca atti ed informazioni.

L'Ombudsman è competente per mediazione con le banche che sono membri dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, quindi anche con la Banca.

Si sottolinea che l'Ombudsman non può influenzare le banche in questioni legate alla politica aziendale o dei prezzi. Non può, quindi, sindacare la decisione di rifiuto di un finanziamento o il tariffario per prestazioni di servizi.

Se operano già altre autorità (p.es. tribunale, amministrazione, ufficio d'esecuzione), l'Ombudsman di regola non può più intervenire. È pure possibile che, una mediazione tramite l'Ombudsman non è sensata oppure che l'Ombudsman inviti il Cliente a procedere direttamente per le vie legali. L'Ombudsman non dà informazioni legali, di natura generica e non redige perizie.

La procedura dinanzi all'Ombudsman necessita di regola da uno a due mesi. Casi semplici possono essere trattati in un lasso di tempo inferiore. Con una complessità accresciuta, la procedura può durare più a lungo.

L'attivazione della procedura dinanzi all'Ombudsman non interrompe il corso normale delle scadenze giuridiche (prescrizione ecc.).

Recapiti

Ombudsman delle banche svizzere

Bahnhofplatz 9 Casella postale CH-8021 Zurigo

Telefono (ore 08.30-11.30):

0041 43 266 14 14 Tedesco/Inglese

0041 21 311 29 83 Francese/Italiano

Telefax: 0041 43 266 14 15

<http://www.bankingombudsman.ch/it>

B. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Arbitro bancario e finanziario **Che cosa è l'Arbitro Bancario Finanziario**

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2009, in attuazione della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che a sua volta dà attuazione all'art. 128 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, "T.U.B."). L'ABF si occupa dei reclami da parte di Clienti contro banche e altri intermediari, inclusi quelli esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi bancari.

Il ricorso all'ABF è gratuito, salvo il versamento di un importo pari a 20,00 euro per contributo alle spese della procedura. Se il ricorso viene in tutto o in parte accolto, la Banca deve rimborsare al ricorrente il contributo versato.

Per saperne di più il Cliente può consultare la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Nel medesimo sito internet sono indicate anche le modalità per rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria italiana, se è data la competenza, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria italiana la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento); oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

Legenda

Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Banca	BG (Suisse) Private Bank SA.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un contratto di conto corrente e deposito titoli con la Banca o che intenda sottoscriverne uno.
Creditore	La Banca.
Debitore	Persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Privilegio	Prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito. Alcuni creditori sono, cioè, considerati dal legislatore con particolare favore e sono preferiti, nella distribuzione di quanto venga ricavato dalla vendita forzata dei beni del Debitore, ai creditori c.d. chirografari, non assistiti cioè da cause di prelazione.
Recesso	Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con un contratto.
Società di gestione accentrata	Società per azioni, anche senza scopo di lucro, avente come oggetto esclusivo l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.
Strumenti finanziari	<ul style="list-style-type: none">• azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali;• obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito;• quote di fondi comuni di investimento;• titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;• qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici;• contratti "futures", contratti a termine e contratti di opzione su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, su valute, ecc.;• combinazione di contratti o titoli indicati in precedenza. Gli strumenti finanziari dematerializzati sono emessi in forma non cartacea e contabilizzati unicamente con scritture contabili.
Titoli	Si intendono gli strumenti finanziari non dematerializzati (i.e. cartacei).